

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 3 AGOSTO 2001

N. 118

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2001, n. 982

Programma venatorio regionale - Annata 2001/2002.

Pag. 7086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2001, n. 983

Calendario venatorio regionale 2001/2002.

Pag. 7103

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2001, n. 982

Programma venatorio regionale - Annata 2001/2002.

L'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente Incaricato del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto segue:

Con la L.R. n. 27 del 13/08/1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" è stata recepita integralmente la legge 157/92.

All'art. 9 della citata normativa regionale è sancito che la Giunta Regionale approva il Programma venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c) alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIRAFAF;
- d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50% e il 100% della tassa di concessione regionale, non può superare il 50% per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Il comma 9 dell'art. 10 della L.R. 27/98 determina gli interventi delle Province che devono essere riportate nei propri programmi annuali.

L'art. 14 della citata normativa dispone che con il Programma venatorio regionale deve essere determi-

nato il numero massimo dei cacciatori non residenti in Regione (4%), i permessi giornalieri da rilasciare (2%) e la riserva del numero dei cacciatori neo-abilitati (2%) che possono accedere negli ATC.

L'art. 54 della L.R. 27/98 stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni singola Provincia, delle somme accreditate dalla Regione e pari al 90% delle somme iscritte in Bilancio.

Infine, lo stesso art. 54 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 10% dell'importo totale, da parte della Regione.

In merito è da evidenziare che il Piano faunistico venatorio regionale ed il relativo regolamento di attuazione sono stati approvati dal Consiglio Regionale con deliberazioni 405 e 406 del 7/7/99 e pubblicati sui BURP n° 82 del 2/8/99 e 85 suppl. del 6/8/99.

E' da rammentare che con il Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 sono stati istituiti i sottoelencati A.T.C.:

PROVINCIA DI BARI

- Ambito A "Murgiano"
- Ambito B "Dei Trulli e Grotte"

PROVINCIA DI BRINDISI

- Ambito BR/A

PROVINCIA DI FOGGIA

- Ambito A "Zona Nord"
- Ambito B "Zona Sud"

PROVINCIA DI LECCE

- Ambito Nord
- Ambito Sud

PROVINCIA DI TARANTO

- Ambito TA/A

In ottemperanza di quanto previsto dalla L.R. 27/98 il Settore Caccia e Pesca ha redatto ipotesi di Programma venatorio che è stato trasmesso alle Amministrazioni provinciali per l'acquisizione del parere di competenza.

Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Province, che avevano acquisito il parere del Comitato Tecnico faunistico venatorio provinciale, l'ipotesi del Programma venatorio 2001/2002 è stato sottoposto al Comitato Tecnico regionale che ha espresso parere favorevole con alcune modifiche ed integrazioni che vengono riportate nell'allegata ipotesi che viene sottoposta all'esame della Giunta Regionale.

Per quanto concerne il finanziamento della spesa si evidenzia che è stata stanziata la somma di lire 4.000.000.000, che sulla base del programma venatorio allegato viene così ripartita per Provincia, limita-

tamente alla somma di lire 3.600.000.000 pari al 90% dell'importo finanziato:

Provincia	Art. 54 comma 1 lett. a)	Art. 54 comma 1 lett. b)	Art. 54 comma 1 lett. c)	TOTALE
BARI	140.370.000	403.050.000	703.630.000	1.247.050.000
BRINDISI	170.010.000	129.330.000	90.650.000	389.990.000
FOGGIA	132.630.000	518.080.000	191.010.000	841.720.000
LECCE	157.430.000	217.950.000	192.630.000	568.010.000
TARANTO	119.560.000	171.590.000	262.080.000	553.230.000
TOTALE	720.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000	3.600.000.000

Il residuo 10% della succitata somma stanziata, pari a £. 400.000.000, resta a disposizione della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale.

Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 della L.R. 27/98, le somme accreditate dalla Regione alle Province dovranno essere rendicontate, da quest'ultime, annualmente. Eventuali somme non spese saranno riportate, con il programma d'intervento dell'anno successivo, nelle stesse voci previste dallo stesso comma oppure, previo accordo con l'Assessorato regionale competente, potranno essere utilizzate, nel rispetto delle finalità previste dalla L.R. 27/98, per l'attuazione di progetti finalizzati di:

- tutela, miglioramento e ripristino degli habitat e relative azioni di prevenzione;
- controllo e salvaguardia dei territori per fini faunistico-venatori, salvaguardia e conservazione della fauna;
- realizzazione di Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e potenziamento delle attività rientranti nei compiti degli Osservatori Faunistici provinciali (art. 8 L.R. n. 27/98).

Resta inteso che fermo restando la rendicontazione prevista dall'art. 54 della citata normativa regionale, eventuali residui attivi non utilizzati dalle Province, nei due anni successivi dalla data di approvazione del Programma annuale di intervento, di cui all'art. 10 - comma 8 della L.R. 27/98, saranno restituiti alla Regione Puglia in entrata sul relativo capitolo di Bilancio.

Pertanto si propone l'approvazione del Programma Venatorio Regionale 2001/2002, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A), così come redatto dal Settore Caccia e Pesca ed emendato dal Comitato Tecnico Faunistico venatorio Regionale.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di cui all'art. 4 comma 4 lett. K) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

La spesa complessiva di £. 4.000.000.000= riveniente dal presente provvedimento, di cui £. 3.600.000.000= da accreditare alle Amministrazioni Provinciali e £. 400.000.000 utilizzati direttamente dalla Regione ai sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, sarà prelevata dalle somme iscritte al cap. 841010 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore,
- A voti unanimi espressi nel modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, che qui si intende interamente riportata per formarne parte integrante;
- di approvare, di conseguenza, l'allegato Programma venatorio regionale - annata 2001/2002, contrassegnato dalla lettera A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che con successivo atto dirigenziale saranno impegnate le somme derivanti dal presente provvedimento;
- di subordinare l'efficacia e gli effetti del presente provvedimento alla adozione dell'atto dirigenziale di impegno delle risorse finanziarie necessarie;
- di dare atto che restano confermati gli ATC già istituiti con il Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 405 del 7/7/99 (DGR n.629 del 25/5/99);
- di pubblicare sul BURP il presente Programma venatorio Annata 2001/2002;
- di dare mandato all'Assessorato Agricoltura - Settore Caccia e Pesca di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali per l'affissione ai propri Albi Pretori;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127 del 15/5/97 art. 17 comma 32.

Il Segretario della
Giunta Regionale
Dott. Romano Donno

Il Presidente della
Giunta Regionale
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

PROGRAMMA VENATORIO

Annata 2001/2002

ALLEGATO "A"

PROGRAMMA VENATORIO Annata 2001/2002

Linee Generali

L'art.9 comma 15 della L.R. n° 27 del 13.8.98 dispone che, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale, la Giunta Regionale approva il programma annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciale al coordinamento e controllo degli stessi;
- b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c) alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito dal MIRAFAF;
- d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì il costo dei permessi giornalieri.

L'art. 10 comma 8 della stessa legge sancisce che la Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale faunistico-venatorio, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art. 9 della L.R. 27/98, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.

Altresì il comma 9 del citato art. 10 prevede, con il programma annuale provinciale di intervento, una specifica disciplina e precisamente:

- a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;
- b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;
- c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;
- d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste che per l'attuazione di piani finalizzati;

- e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art. 9, comma 14, lett. d);
- f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione;
- g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.

Per quanto concerne la lett. d) del comma 9 dell'art.10 è da sottolineare che al finanziamento dei programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria concorrono le somme introitate dalle Amministrazioni provinciali per sanzioni amministrative di cui al comma 12 dell'art. 51 della più volte citata normativa.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 dell'art. 11, per quanto concerne le "Oasi di protezione", e il comma 10 dell'art. 12, relativamente alle "Zone di ripopolamento e cattura", prevedono che, per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

L'art. 14 della L.R. 27/98 dispone:

- al comma 4: "La Regione Puglia, ai fini dell'esercizio della caccia alla fauna migratoria, consente l'assegnazione gratuita ai cacciatori residenti in Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso a un ATC della Regione, un massimo di venti giornate di caccia, da Inserire nel tesserino regionale secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel relativo regolamento regionale".
- al comma 5: "La Regione Puglia, secondo le priorità, i termini e le modalità di accesso stabiliti dal regolamento di gestione degli ATC, può consentire il rilascio di autorizzazioni annuali a cacciatori residenti in altre Regioni o in Stati esteri in quantità massima del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, come determinate dal programma venatorio regionale annuale".
- al comma 6: "La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare, nella percentuale massima del 2 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, permessi giornalieri da rilasciare secondo le priorità e le modalità previste nel regolamento regionale di gestione degli ATC".
- al comma 7: "La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare sino ad una percentuale massima del 2 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC ai cacciatori che otterranno per la prima volta la licenza di caccia durante l'annata venatoria".

L'art. 54 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali di cui all'art. 53 della stessa legge 27/98, prescrive:

- al comma 1: "la Giunta regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;
 - b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;
 - c) 40 per cento in rapporto all'estensione del territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".
- al comma 2: "Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".
- al comma 3: "La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificamente, il 2 per cento per spese proprie, inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili".
- al comma 4: Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:
 - a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati, ai fini della caccia programmata (art.37) e salvaguardia degli habitat (art. 9, comma 14, lett. b);
 - b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziata nelle zone protette e dell'attività venatoria e della fauna selvatica stanziata in territori a caccia programmata;
 - c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);
 - d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;
 - e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale".

Infine, l'art. 55 disciplina l'istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica così come di seguito riportato.

1. "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziata e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato al risarcimento al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli artt.53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica".
2. Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1".

PROGRAMMA ATTUATIVO

Al finanziamento dei programmi di intervento provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett. a) e b) comma 16 dell'art.9 L.R. 27/98, si provvede come di seguito riportato.

STANZIAMENTO PREVISTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2001: £. 4.000.000.000.

- Il 90% ai sensi del 1° comma dell'art. 54 = £. 3.600.000.000.

Tabella 1
(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio provinciale)

* 20% di £. 3.600.000.000 = £. 720.000.000.

PROVINCIA	N° Cacciatori (A.V.2000/01)	Stanziamto previsto
BARI	6.130	140.370.000
BRINDISI	7.424	170.010.000
FOGGIA	5.792	132.630.000
LECCE	6.875	157.430.000
TARANTO	5.221	119.560.000
TOTALE	31.442	TOTALE 720.000.000

Tabella 2
(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale)

* 40% di £. 3.600.000.000 = £. 1.440.000.000

PROVINCIA	Superficie A.S.P.	Stanziamiento previsto
BARI	Ha 462.172	403.050.000
BRINDISI	Ha 148.305	129.330.000
FOGGIA	Ha 594.076	518.080.000
LECCE	Ha 249.917	217.950.000
TARANTO	Ha 196.761	171.590.000
TOTALE	Ha 1.651.231	TOTALE 1.440.000.000

Tabella 3
(40% in rapporto all'estensione di territorio provinciale sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)

* 40% di £. 3.600.000.000 = £. 1.440.000.000

PROVINCIA	Superficie adibita ad ambiti protetti	Stanziamiento previsto
BARI	Ha 70.614	703.630.000
BRINDISI	Ha 9.097	90.650.000
FOGGIA	Ha 19.169	191.010.000
LECCE	Ha 19.332	192.630.000
TARANTO	Ha 26.302	262.080.000
TOTALE	Ha 144.514	TOTALE 1.440.000.000

Tabella 4
(Riepilogo stanziamento complessivo per provincia)

Provincia	TAB. 1	TAB. 2	TAB. 3	TOTALE
BARI	140.370.000	403.050.000	703.630.000	1.247.050.000
BRINDISI	170.010.000	129.330.000	90.650.000	389.990.000
FOGGIA	132.630.000	518.080.000	191.010.000	841.720.000
LECCE	157.430.000	217.950.000	192.630.000	568.010.000
TARANTO	119.560.000	171.590.000	262.080.000	553.230.000
TOTALE	720.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000	3.600.000.000

Tabella 5
(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell'art.54 L.R. 27/98)

* Suddivisione fondi stanziati alle province per un totale di £.

Provincia	Let. A (20%)	Let. B (20%)	Let. C (30%)	Let. D (20%)	Let. E (10%)	Totale
BARI	249.410.000	249.410.000	374.115.000	249.410.000	124.705.000	1.247.050.000
BRINDISI	77.998.000	77.998.000	116.997.000	77.998.000	38.999.000	389.990.000
FOGGIA	168.344.000	168.344.000	252.516.000	168.344.000	84.172.000	841.720.000
LECCE	113.602.000	113.602.000	170.403.000	113.602.000	56.801.000	568.010.000
TARANTO	110.646.000	110.646.000	165.969.000	110.646.000	55.323.000	553.230.000
TOTALE	720.000.000	720.000.000		720.000.000	360.000.000	3.600.000.000

Lo stanziamento di cui alla lettera d) viene così ripartito:

- 50% per acquisto fauna di ripopolamento;
- 50% per attrezzature dirette all'ambientamento della fauna.

Lo stanziamento di cui alla lett. e) ricomprende anche gli oneri derivanti dalle spese sostenute dalle province per i revisori dei conti degli ATC.

ACCESSO AGLI A.T.C.

Al sensi della lett. c) del comma 16 dell'art. 9 della L.R. 27/98, sulla base dei Piani faunistici venatori provinciali recepiti dal Piano faunistico-venatorio regionale, il numero massimo dei cacciatori che può accedere in ogni ATC è il seguente:

A.T.C.	Superficie utile alla caccia	Cacciatori ammissibili
Provincia di Bari		
Ambito A "Murgiano"	Ha 133.070	7.000
Ambito B "Dei Trulli e Grotte"	Ha 121.125	6.372
Provincia di Brindisi		
Ambito BR/A	Ha 118.536	6.236
Provincia di Foggia		
Ambito A Zona Nord	Ha 237.503	12.494
Ambito B Zona Sud	Ha 189.911	9.990
Provincia di Lecce		
Ambito Nord	Ha 94.412	4.966
Ambito Sud	Ha 95.202	5.008

Provincia di Taranto

Ambito TA/A Ha 157.188 8.269

La Regione stabilisce il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi dagli ATC di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 14 della L.R. 27/98 e che di seguito si riportano:

ATC.	Cacciatori Ammissibili	Art. 14 Comma 5	Art. 14 Comma 6	Art. 14 Comma 7	Totali max posti da assegnare art. 14
Provincia di Bari					
Ambito A "Murgiano"	7.000	280	140	140	560
Ambito B "Dei Trulli e Grotte"	6.372	255	127	127	509
Provincia di Brindisi					
Ambito BR/A	6.236	249	125	125	499
Provincia di Foggia					
Ambito A Zona Nord	12.494	500	250	250	1.000
Ambito B Zona Sud	9.990	400	200	200	800
Provincia di Lecce					
Ambito Nord	4.966	199	99	99	397
Ambito Sud	5.008	200	100	100	400
Provincia di Taranto					
Ambito TA/A	8.269	330	165	165	660

N.B.: Resta inteso che il precitato contingente di cacciatori ammissibili, dovrà essere ridimensionato a seguito dell'eventuale minor territorio utile alla caccia, dovuto all'istituzione di aree destinate alla gestione privatistica, come specificato nel N.B. precedente, e a quelle autorizzate come fondi chiusi successivamente alla approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 1999/2003.

Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 27/98 la Regione Puglia consente, in base alle disponibilità di ciascun ATC, una quota max del 10% del numero dei cacciatori ammissibili per ambito e per un massimo di venti giornate da destinare ai cacciatori residenti in Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso a un ATC della Regione, limitatamente alla fauna migratoria. Il predetto beneficio è a titolo gratuito e la relativa attribuzione di posti sarà effettuata dai Comitati di Gestione, con le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento ATC.

La Regione dispone che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in £.62.500 (sessantaduemilacinquecento) per i cacciatori residenti in Puglia e £.

125.000 (centoventicinquemila) per i non residenti. La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in £. 10.000 (diecimila) per ogni giornata di caccia per i cacciatori residenti in Regione e in £. 20.000 (ventimila) per gli extraregionali.

Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione (ex comma 3 art.54)

* 10% di £. 4.000.000.000 = £. 400.000.000

a) 20% per stampa del calendario venatorio e tesserini regionali (ivi compresa la stampa della L.R. 27/98; del Piano faunistico venatorio regionale; dei Regolamenti vari da trasmettere alle Associazioni, Enti e privati interessati)

Totale £. 80.000.000

b) 80% fondo di tutela

Totale £. 320.000.000

Utilizzazione del fondo di tutela

Le Province accederanno al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, con le modalità, priorità e termini sanciti dal Piano faunistico venatorio regionale.

Disposizioni finali

Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

Gli Ambiti territoriali di caccia, previsti dal Piano faunistico venatorio regionale, sono di seguito riportati con i confini e le relative planimetrie.

PROVINCIA DI BARI**AMBITO "A" MURGIANO**

(territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di:

Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Minervino, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani) delimitato a:

N-O fiume Ofanto

N-E mare Adriatico

E SS. 96 e 99

S limite di provincia Matera/Potenza

AMBITO "B" DEI TRULLI E DELLE GROTTI

(territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di:

Acquaviva, Adelfia, Alberobello, Binetto, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Casano, Castellana, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano, Putignano, Rutigliano, Sammichele, Sannicandro, Santeramo, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano) delimitato a:

N SS. 96 e 99

N-E mare Adriatico

S-E Provincia di Brindisi

S limite di provincia Matera/Taranto

PROVINCIA DI BRINDISI

- Territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, unico ATC.

PROVINCIA DI FOGGIA

- Ambito territoriale di caccia - Zona "A" - Nord. Territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: Chieuti, Serracapriola, S. Paolo di Civitate, Apricena, Poggio Imperiale, Torremaggiore, San Severo, Rignano Garganico, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Lucera, Lesina, S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo (A-B), Sannicandro Garganico, Monte Sant'Angelo, Carpino, Cagnano Varano, Rodi garganico, Peschici, Vieste, Mattinata, Ischitella, Vico del Gargano, Casalnuovo Montrotaro, Volturino, Isole Tremiti, Carlantino, Celenza, S. Marco la Catola, Volturara, Motta Montecorvino, Alberona, Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Biccari, Faeto, Troia, Celle San Vito, Orsara di Puglia.
- Ambito territoriale di caccia - Zona "B" Sud. Territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni di: Bovino (A-B), Panni, Monteleone di Puglia, Candela, Deliceto, Accadia, Sant'Agata di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Orta Nova, Zapponea, Ascoli Satriano, Ortona, Stornara, Stornarella, Carapelle, Cerignola, San Ferdinando, Margherita di Savoia, Trinitapoli, Foggia (A-B), Manfredonia (A-B), Rocchetta Sant'Antonio.

Confini Ambito "A" - Zona Nord

L'ambito "A" confina a Sud con la S.S. 89 che da Manfredonia conduce a Foggia, con il raccordo tangenziale che dallo svincolo per Foggia della S.S. 59 conduce alla S.S. 16 che dalla tangenziale conduce all'innesto della S.S. 90 Foggia-Napoli fino al limite

della Regione Campania.

Confini Ambito "B" - Zona Sud

L'Ambito "B" confina a Sud con la Regione Basilicata, dalla località Canestrello alla confluenza delle Provinciali SP 83-91 e da quest'ultima con il confine territoriale della Provincia di Bari fino alle foci del Fiume Ofanto; confina ad Est con il Mare Adriatico; ad Ovest con i confini Regionali della Campania; a Nord in parte con il territorio dell'ambito "A" e in parte con il territorio del Parco Nazionale del Gargano.

PROVINCIA DI LECCE

Nord (territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni: Squinzano, Guagnano, Salice Salentino, Campi Salentina, Trepuzzi, Surbo, Novoli, Veglie, Porto Cesareo, Leverano, Copertino, Nardò, Arnesano, Monteroni di Lecce, S. Pietro in Lama, Lequile, S. Cesario di Lecce, S. Donato di Lecce, Sternatia, Zollino, Martignano, Calimera, Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello, Cavallino, Lecce, Carmiano, Caprarica di Lecce, Galatone, Galatina, Soleto, Martano.

Confini costituiti dalle Str. prov.li:

- SM al Bagno (Nardò)
- Galatone
- Galatina
- Soleto
- Martano
- Borgagne e S. Andrea di Melendugno.

Sud (territorio agro-silvo-pastorale in toto o in parte dei comuni: Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Sogliano Cavour, Aradeo, Seclì, Neviano, Sannicola, Gallipoli, Alezio, Tuglie, Collepasso, Cutrofiano, Melpignano, Bagnolo del Salento, Cannole, Palmariggi, Giurdignano, Otranto, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Sanarica, Giuggianello, Minervino di Lecce, Uggiano la Chiesa, Supersano, Taviano, Racale, Alliste, Melissano, Ugento, Taurisano, Ruffano, Miggiano, Specchia, Montesano Salentino, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Patù, Salve, Morciano di Leuca, Presicce, Acquarica del Capo, Nociglia, Surano, Poggiardo, Ortelle, S. Cesarea T., Castro, Botrugno, San Cassiano, Parabita, Matino, Spongano, Diso, Andrano, Casarano, Corsi.

PROVINCIA DI TARANTO

- Territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, unico ATC.

Osservatorio Faunistico

La L.R. 27/98 ha disciplinato l'attività dell'Osservatorio faunistico regionale, quale struttura tecnico-scientifica con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e sperimentazione.

I tesserini venatori dei cacciatori pugliesi dovranno essere consegnati, da parte delle Amministrazioni provinciali, all'Osservatorio faunistico, che dovrà provvedere ad elaborare i dati rilevabili dalla lettura dei tesserini medesimi.

A seguito dell'adozione del vigente modello di tesserino venatorio, l'Osservatorio faunistico ha già iniziato, da tempo, alcune analisi con riferimento al quadro della situazione faunistica regionale.

La conoscenza di tali elementi, relativi all'esercizio venatorio delle annate precedenti anche se avvenute a campione, consente di programmare adeguati piani di prelievo, per l'annata successiva, anche per quanto riguarda la selvaggina migratoria in genere e quella acquatica.

In particolare, il prelievo venatorio di Tortora, Marzaiola, Combattente potrà interessare il periodo 1 settembre - 31 ottobre, della Quaglia e della Lepre il periodo 1° settembre - 16 dicembre e quello del Colombaccio e della Gazza il periodo 1° settembre - 16 gennaio periodi che rientrano nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato dalla vigente norma-


tiva per il prelievo di tali specie.


Le modalità di caccia saranno da appostamento temporaneo o fisso, ove autorizzato, per le citate specie acquatiche, prevalentemente con l'ausilio del cane da ferma per le quaglie. Per le sopracitate specie l'esercizio venatorio dovrà praticarsi nell'ambito degli ATC e delle Aziende faunistico-venatorie limitatamente alle stoppie, negli incolti lungo i corsi d'acqua, i laghi, gli stagni, gli invasi lungo i canali alberati le macchie, all'esterno del bosco. Per la Tortora è consentito anche negli oliveti. Resta inteso che dette limitazioni saranno operanti fino alla giornata precedente all'apertura della caccia generale.


Con riferimento a tali specie, si ritiene di sottolineare che in regime di caccia programmata le limitazioni di cui sopra riguardanti le modalità di caccia a cui le specie possono essere sottoposte, gli ambiti ove il prelievo è previsto, il carniere individuale per giornata consentito, il numero di cacciatori ammessi al prelievo (nel caso della caccia alla quaglia effettuate prevalentemente dai possessori di cani da ferma, che rappresentano, all'incirca, il 20% dei cacciatori pugliesi) definiscono una situazione più che soddisfacente della gestione faunistico-venatoria delle specie di che trattasi, ai fini anche del carniere potenzialmente prelevabile e della anticipazione dell'apertura dell'esercizio venatorio al 1° settembre.

Ciò, in considerazione della particolare situazione ambientale pugliese ed in linea con le previsioni di cui alla L.R. 27/98 art. 31 commi 3 e 4.


In attuazione del presente Piano il Calendario venatorio regionale definirà l'apertura anticipata dell'esercizio venatorio.

















DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2001, n. 983

Calendario venatorio regionale 2001/2002.

L'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente Incaricato del Settore Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

L'art. 33 della L.R. n. 27 del 13/08/98 prescrive che la Giunta Regionale, sentiti l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e la Commissione Consiliare permanente competente, approva il Calendario venatorio regionale.

In merito è da evidenziare che la Legge Costituzionale n. 1/99 ha sancito che la potestà regolamentare è di competenza esclusiva della Giunta Regionale.

Inoltre, con disposizione della G.R. del 3/7/2000 è stato deliberato che la citata legge Costituzionale 1/99 è immediatamente attuabile.

Pertanto, il parere della Commissione Consiliare permanente competente, di cui al citato art.33 della L.R. 27/98 deve intendersi superato in quanto ogni competenza del Consiglio Regionale e quindi delle Commissioni Consiliari in materia regolamentare spetta esclusivamente alla Giunta Regionale.

Pertanto, si rende urgente e necessario approvare il Calendario venatorio regionale 2001/2002, onde consentire, fra l'altro, la stampa dei tesserini venatori regionali, tenuto conto che la stagione venatoria si aprirà il 1° settembre 2001.

In ordine a quanto sopra è da evidenziare che sull'ipotesi di Calendario venatorio regionale, redatto dal Settore Caccia e Pesca, sono state sentite le Amministrazioni Provinciali ed il Comitato Tecnico Faunistico venatorio regionale nonché l'Istituto Nazionale per Fauna Selvatica di Bologna.

Il Calendario venatorio che si sottopone all'esame della Giunta Regionale è conforme alle modifiche ed integrazioni formulate dal Comitato tecnico faunistico venatorio regionale.

In materia di ripartizione delle competenze, l'art.4 punto c) della L.R. 4/2/97 n° 7 sancisce che "gli atti a

carattere normativo" spettano all'organo di direzione politica

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente Incaricato del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare l'ipotesi di Calendario venatorio regionale 2001/2002, allegato alla presente per formarne parte integrante, redatto dal Settore Caccia e Pesca sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico regionale faunistico venatorio - allegato A;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti previsti dal 1° e 3° comma dell'art. 63 della L.R. 17/77 e che lo stesso non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 32 della Legge 15/5/97, n. 127.

Il Segretario della
Giunta Regionale
Dott. Romano Donno

Il Presidente della
Giunta Regionale
Dott. Raffaele Fitto

CALENDARIO VENATORIO

Annata 2001/2002

ALLEGATO "A"

CALENDARIO VENATORIO

Annata 2001/2002

Vista la L.R. n° 27 del 13/6/98;
 Visto il Piano Faunistico venatorio regionale 1999/2003;
 Visto il Programma venatorio 2001/2002;
 Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/3/97;
 Visto il Regolamento degli A.T.C.

La Regione regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art. 33 della L.R. n° 27/98.

Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

Art. 1

Stagione venatoria

La stagione venatoria ha inizio il 1° settembre 2001 e termina il 31 gennaio 2002 per i residenti nella Regione; per i non residenti la stagione venatoria ha inizio dalla 3ª domenica di settembre e termina il 31 gennaio 2002.

L'anticipazione dell'esercizio venatorio è riservato ai soli residenti nella Regione per quanto esplicitato dal Programma venatorio 2001/2002 al punto "Osservatorio Faunistico", che configura un adeguato piano faunistico-venatorio ai sensi del comma 8 dell'art.33 della L.R.27/98.

Art. 2

Periodi, giorni e modi di caccia consentiti

Sabato 1° settembre 2001 è primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali, a scelta del cacciatore, con esclusione dei giorni di martedì e venerdì, giornate di silenzio venatorio.

Nel periodo 15 novembre 2001 - 31 gennaio 2002 è vietato cacciare negli oliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di n. 2 cacciatori.

Per il "prelievo in deroga" la Regione Puglia con apposito atto indicherà le specie oggetto di prelievo e relativo piano di abbattimento.

Art. 3

Specie di selvaggina cacciabile

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle

seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

- a) specie cacciabili dal 1° settembre al 15 settembre: Quaglia, Tortora, Marzaiola, Combattente, Gazza, Lepre e Colombaccio limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, i laghi, gli stagni, lungo i canali alberati, nelle macchie, all'esterno dei boschi; da appostamento temporaneo o fisso, quest'ultimo ove autorizzato per le specie acquatiche, mentre, prevalentemente, con il cane da ferma per le quaglie. La caccia alla tortora è consentita anche negli oliveti;
- b) specie cacciabili dal 16 Settembre al 31 Ottobre: Tortora, Marzaiola, Combattente;
- c) specie cacciabili dal 16 settembre al 16 dicembre: Quaglia e Lepre Comune,
- d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: Merlo, Allodola, Starna, Coniglio selvatico, Pernice Rossa;
- e) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre al 16 gennaio: Gazza e Colombaccio;
- f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Fagiano, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Porciglione, Fischione, Codone, Mestolone, Moriglione, Moretta, Beccaccino, Frullino, Beccaccia, Pavoncella, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Volpe, Canapiglia;
- g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 29 novembre: Cervo, Daino, Muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione;
- h) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

Specie temporaneamente protette: Capriolo, Coturnice.

Art. 4

Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli unguati è consentita fino a un'ora dopo il tramonto (art. 33 - comma 7 - L.R. 27/98). Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.

Art. 5
Mezzi di caccia

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art. 32 della L.R. n. 27/98.

Art. 6
Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

- SELVAGGINA STANZIALE: n° 2 capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo eventuale regolamento emanato dalle Province;
- SELVAGGINA MIGRATORIA: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi, trampolieri e rallidi, tre beccacce, dieci quaglie, dieci tortore.

Art. 7
Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, al Comune o Provincia territorialmente competenti o altre autorità responsabili individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell'art.8 della L.R.27/98.

Art. 8
Ambiti Territoriali di Caccia

Ai sensi della L.R. 27/98 - art. 14 comma 1 e 2 ed in attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 1999/2003) Titolo I - Parte I comma 3, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) istituiti sono i seguenti:

Provincia di Bari

AMBITO "A" MURGIANO vedi allegato n. 1
AMBITO "B" DEI TRULLI
E DELLE GROTTI vedi allegato n. 2

Provincia di Brindisi

AMBITO "BR/A" vedi allegato n. 3

Provincia di Foggia

AMBITO "A" Zona Nord vedi allegato n. 4
AMBITO "B" Zona Sud vedi allegato n. 5

Provincia di Lecce

AMBITO "Sud" vedi allegato n. 6
AMBITO "Nord" vedi allegato n. 7

Provincia di Taranto

AMBITO "A" vedi allegato n. 8

Art. 9
Uso dei cani da caccia
Addestramento e gare cinofile

E' consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 1° settembre 2001 al 31 gennaio 2002. L'uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2001 al 31 dicembre 2001. Nel periodo compreso tra il 2/1/2002 e il 31/1/2002 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla Volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati e autorizzazione della Provincia territorialmente competente, nel rispetto del Regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica; invece per la caccia al Cinghiale nei giorni consentiti fino al 31 gennaio 2002.

L'allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria e limitatamente negli A.T.C. in cui si è in possesso di autorizzazione all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 1° luglio al 26 agosto, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L'allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre previo il nulla-osta dell'Organo di Gestione e l'autorizzazione della provincia competente per territorio, sono consentite le prove sulla fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, aziende faunistico-venatorie, zone demaniali, e con la chiusura dell'annata venatoria, anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio. Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art.15 L.R.27/98, previa autorizzazione dell'organo di gestione del territorio interessato ed autorizzazione della Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art.16 comma 5

del Piano Faunistico venatorio Regionale. Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie Quaglia, Fagiano, Starna devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.

I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio. In deroga a quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal 1° febbraio al 31 marzo.

Art. 10

Tesserino venatorio - Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni, è distribuito gratuitamente dalla Provincia tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

- a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
- b) certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;
- c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
- d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art. 23 lett. e) della L.R.27/98.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione del rilascio del nuovo.

Il titolare deve annotare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonché la sigla automobilistica del luogo di caccia prescelto e crocesegnare se è in Regione o fuori Regione.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.

Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve segnare i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di caccia.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici e i tesserini ritirati al termine della stagione venatoria.

Le Province provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto.

Le Province sono tenute a comunicare all'Assessorato regionale alla Caccia, entro e non oltre il 28 febbraio 2002 il numero dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari a £. 125.000 (centoventicinquemila), deve essere versata sul C/C n° 287706, intestato a "Regione Puglia - Servizio Tesoreria - Bari - Tasse di concessione regionale" - Causale: "Tasse di concessione venatoria regionale".

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Ai cacciatori residenti in Regione, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentito l'esercizio dell'attività venatoria, alla fauna migratoria e a quella stanziale, nell'A.T.C. o negli A.T.C. in cui ha versato il contributo di partecipazione.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria e per un massimo di 25 giornate, a partire dalla 3ª domenica di settembre.

Ai cacciatori residenti in Regione ed extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri è consen-

tito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria, a partire dalla 3ª domenica di settembre.

Ai cacciatori residenti in Regione fruitori delle 20 giornate gratuite, ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale degli A.T.C., è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria, a partire dalla 3ª domenica di settembre.

Ai sensi del citato art. 6 del regolamento regionale A.T.C. i cacciatori per la fruizione delle 20 giornate gratuite alla migratoria, con un massimo di 10 giornate negli ATC di ogni singola provincia, dovranno dimostrare di aver versato il contributo di partecipazione al proprio ATC di residenza o a quello scelto prioritariamente nella Regione. Le autorizzazioni saranno rilasciate secondo le disponibilità di ciascun ATC e le istanze devono essere inviate a mezzo raccomandata A.R. a partire dal 1° settembre e almeno 15 giorni antecedenti il primo giorno utile richiesto indicando il mese e i giorni prescelti (max 5 giorni per ogni mese nella stessa provincia). Nell'istanza l'interessato potrà indicare giornate alternative a quelle richieste.

Le trascrizioni sul tesserino venatorio regionale serviranno in fase di controllo da parte della vigilanza e di riscontro da parte dei Comitati di gestione nel rilasciare ulteriori autorizzazioni. L'autorizzazione è subordinata all'esibizione della regolarità della documentazione di rito. Le giornate autorizzate ed eventualmente non utilizzate si intenderanno non più ripetibili ai fini del pacchetto delle 20 giornate assegnate. Ogni ATC potrà aumentare il plafond del 10% con eventuali disponibilità di posti di accesso non assegnati sino al numero dei cacciatori ammissibili per ogni. singolo ATC.

Art. 11 **Limitazioni e divieti**

Per quanto concerne le limitazioni e i divieti all'e-

sercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98.

Ai sensi dell'art. 33 punto 9 della predetta legge regionale è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (1 febbraio - 30 luglio).

Art. 12 **Vigilanza**

La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti e i poteri di cui all'art. 46 della stessa legge.


Art. 13 **Sanzioni**

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt.48 e 49 della L.R.27/98 e dal regolamento regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 51 e 52 della stessa legge.


Art. 14 **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio valgono le norme della L.R. n° 27 del 13/8/98.


Allegato 1




Allegato 2




Allegato 3




Allegato 4



Allegato 5



Allegato 6-7



Allegato 8

